

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2016	Numero: 28250	Sezione: IV
-------------------	----------------------	--------------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	<input checked="" type="checkbox"/> C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: si 25%				
Risarcimento alla costituita parte civile: si provvisoriale				
Altro: sospensione condizionale della pena				
Quantum: sei mesi di reclusione				
Gradi precedenti				
1° Grado: GUP Fermo con sentenza in data 10.11.2011, all'esito del giudizio abbreviato, assolti i coimputati per non aver commesso il fatto, aveva condannato, oltre che TD (oggi non ricorrente) SP e IR alla pena di mesi sei di reclusione, con concessione delle attenuanti generiche, prevalenti sull'aggravante di cui all'art.589 comma 2 c.p., con la diminuzione per il rito e la sospensione condizionale della pena, per il reato di cui al capo a), aveva condannato altresì SP alla pena di €.6.000,00 per il reato di cui al capo b); con condanna per entrambi gli imputati, unitamente al coimputato TD, al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separato giudizio civile, con provvisoriale determinata in €.30.000,00, tenuto conto del concorso di colpa della vittima quantificata in sentenza in misura del 25%.				
2° Grado: 12:00:00 AM				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	lesioni	<input checked="" type="checkbox"/> morte		

Fattispecie

Cadeva nel vano ascensore mentre trasportava con una carriola il materiale necessario per i lavori che stava effettuando, consistente nella chiusura delle tracce in precedenza realizzate dagli impiantisti, riportando lesioni tali da cagionare l'immediato decesso.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi: no		

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

La responsabilità del CSE della S.P., I.R., è stata correttamente individuata in relazione alla circostanza che egli, ai sensi degli artt. 91 co. 1 lett. a) e 92 del d.lgs. 81/08 doveva redigere il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 co. 1 del citato d.lgs., con i contenuti espressamente indicati nell'allegato 15, e tenerlo costantemente adeguato in relazione all'evoluzione dei lavori. Nel PSC da lui redatto, invece, come già riscontrato dal giudice di primo grado, non si riscontra l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti correlati alla fase di installazione dell'ascensore (valutazione che doveva essere condotta tenendo conto dell'organizzazione del cantiere, delle lavorazioni in corso e delle loro

interferenze); tanto meno nel Piano sono individuate le misure tecniche ed organizzative necessarie a gestire l'interferenza dei rischi per i lavoratori delle imprese impegnate. In violazione dell'art. 92 co. 10 lett. B d.lgs. cit. - il quale, tra l'altro, stabilisce che i POS sono da considerarsi come piani complementari di dettaglio del PSC - non vi è stata, da parte del Coordinatore I.R., una seria verifica del POS della ditta S.P., che avrebbe portato ad evidenziare le gravi manchevolezze di quel POS, sotto il profilo delle misure di prevenzione da adottare per gestire i rischi generati dalla presenza in cantiere di tecnici di altre ditte svolgenti diverse fasi lavorative. Il POS della T.D., infatti, non vi era alcun cenno al rischio costituito dalla presenza del vano ascensore. Peraltro, con motivazione logica viene ascritta tra le manchevolezze imputabili all'I.R. anche il non avere informato dei rischio sollecitato in alcun modo i datori di lavoro interessati a prendere in specifica considerazione la problematica della sicurezza con riferimento all'installazione dell'ascensore, con ciò violando l'art. 92 co. 1° lett. C del d.lgs. 81/08 ove viene stabilito che il Coordinatore organizza la cooperazione ed il coordinamento delle attività dei diversi datori 'di lavoro, nonché la loro reciproca informazione. Va ricordato come, secondo il dictum di questa Corte di legittimità, colui che rivesta una posizione di garanzia in relazione al rispetto delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento della persona offesa sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro. Ritiene il Collegio di condividere il principio affermato da questa sez. 4 con la sentenza n. 7364 del 14.1.2014, Scarselli, rv. 259321 secondo cui non esclude la responsabilità (in quel caso del datore di lavoro) il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia riconducibile comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal tale comportamento imprudente. (Fattispecie relativa alle lesioni "da caduta" riportate da un lavoratore nel corso di lavorazioni in alta quota, in relazione alla quale la Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità del datore di lavoro che non aveva predisposto un'idonea impalcatura - "trabattello" - nonostante il lavoratore avesse concorso all'evento, non facendo uso dei tiranti di sicurezza). Il titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori - si è peraltro affermato in altre condivisibili pronunce- ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicché la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile, (sez. 4, n. 37986 del 27.6.2012, Battafarano, rv. 254365; conf. sez.4, n. 3787 del 17.10.2014 dep. il 27.1.2015, Bonelli, rv. 261946 relativa ad un caso in cui la Corte ha ritenuto non abnorme il comportamento del lavoratore che, per l'esecuzione di lavori di verniciatura, aveva impiegato una scala doppia invece di approntare un trabattello pur esistente in cantiere).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

X Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
Annullamento:	<i>senza rinvio</i> <i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali	

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.